

Ai sensi dell'art. 33 del DL 34/2019 e del Decreto 17 marzo 2020

Entrate Correnti
Media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia consistenza stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualita' considerata.

Resti assunzionali
Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali annuali, fermo restando il non superamento del limite dato dalla prima soglia in relazione al rapporto tra le spese del personale e le entrate, i piani triennali del personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.

Per il periodo 2020-2024, i comuni con meno di cinquemila abitanti, che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, demografica, che fanno parte dell'«Unione di comuni» prevista dall'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e per i quali la maggior spesa per consentita dal presente articolo risulta non sufficiente all'assunzione di una unità' di personale a tempo indeterminato, possono, nel periodo 2020-2024, incrementare la propria spesa per il personale a tempo indeterminato nella misura massima di 38.000 euro non cumulabile, fermi restando i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. La maggiore facoltà' assunzionale ai sensi del comma e' destinata all'assunzione a tempo indeterminato di una unità' di personale purché' collocata in comando obbligatorio presso la corrispondente struttura di riferimento. La presente disposizione non si applica ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ai quali sono attribuite le relative risorse finanziarie a carico della medesima, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale previsto per le Unioni di comuni.

I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta compreso fra il valore della prima soglia e quello della seconda soglia, per fascia possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore al valore della seconda soglia per fascia demografica adottano un piano di riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 %. A decorrere dal 2025, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore alla seconda soglia per fascia demografica applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.

linata e vario titol loro degli oner
oia esigibilit:
2024
35,00%
35,00%
30,00%
28,00%
26,00%
22,00%
16,00%
10,00%
5,00%
ntuali massim i fabbisogni d
di ciascuna fasci: personale 0-2024, ennali de del presente nte Unione cor
demografica, nor
rcorso di graduale per cento. icano un turn over